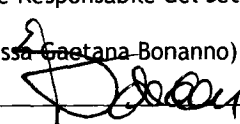


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 478

Oggetto: Convenzione, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 in applicazione dell'art. 6, c.1, lett. B), legge n.219/2005, con ADVS-FIDAS Associazione Donatori Volontari Sangue – onlus per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

SETTORE AFFARI GENERALI SVILUPPO ORGANIZZATIVO e RISORSE UMANE Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> Reg.to al n. _____ Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO e PATRIMONIALE Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica Lista di liquidazione n° _____ Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella) Settore Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane Il Responsabile dell'istruttoria Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott.ssa Gaetana Bonanno) 	Seduta del giorno <u>22 GIU. 2017</u> <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i> IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N° 205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009 Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino e del Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano Con l'assistenza, quale Segretario del Sig. Salvatore Ledda ha adottato la seguente deliberazione
---	--

Premesso

che, sulla GURS del 27/01/2017 è stato pubblicato il D.A. N.33 del 09/01/2017 relativo al recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n.61/CSR del 14/04/2016) ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera b) della legge 219/2005, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR) relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, **che**, con nota prot. n.21/17 del 12/04/2017 registrata al protocollo generale in data 13/04/2017 al nr. 0005594, il Presidente dell' **ADVS-FIDAS** Associazione Donatori Volontari di Sangue Dott. Salvatore Caruso chiede il rinnovo della convenzione scaduta il 23/09/2016 e prorogata fino al 31/01/2017 (art. 9 D.A. 09/01/2017); **visto** l'allegato "A" al D.A. N.35 del 10/01/2017, dal quale si evince che all'ARNAS Garibaldi risulta aggregata l'Unità di Raccolta Fissa **ADVS-FIDAS** di Catania sita in Tremestieri Etneo Corso Sicilia, 33; nonché la seguente autoemoteca:

Punto di raccolta Mobile dell'ADVS-FIDAS di Catania : Fiat Iveco PDA 45315

considerato che la suddetta Associazione risulta accreditata con DDG n. 878 del 15/04/1998 ed opera in forma non aggregata ad altre UdR;

Ritenuto, doversi procedere al rinnovo della convenzione con **ADVS-FIDAS**, elaborata in aderenza allo schema tipo di cui all'Allegato 1 del D.A. n.33 del 09/01/2016 ed ai rispettivi disciplinari A e B allegati al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su proposta del Responsabile del Settore Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, che ne attesta la legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Rinnovare la convenzione, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 in applicazione dell'art. 6, c.1, lett. B), legge n.219/2005, con l'**ADVS-FIDAS**, Associazione Volontari Sangue – Catania per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.
- Procedere alla sottoscrizione della convenzione elaborata conformemente allo schema tipo di cui all'Allegato 1 del D.A. n.33 del 09/01/2016 ed ai rispettivi disciplinari A e B allegati al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale.
- Stabilire la decorrenza della convenzione a far data dal 01/01/2017, come da nota di chiarimenti n.753 del 10/04/2017 del Centro Nazionale Sangue a firma del Dirigente Servizio 6 Trasfusionale Dott. Attilio Mele.
- Stabilire, inoltre di provvedere, con successivi atti, al pagamento delle forniture di sangue all'associazione **ADVS-FIDAS**, secondo quando descritto all'art.4 e nell'Allegato 2 della convenzione, a seguito di ricevimento fattura in uno ai documenti giustificativi.
- Notificare copia del presente deliberato al Presidente della superiore Associazione, al Direttore del Servizio Medicina Trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro ed alla Direzione Sanitaria Aziendale.
- Dare alla presente esecuzione immediata atteso che la convenzione decorre dal 01/01/2017.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Martaliano)

Il Direttore Generale
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Segretario
(Sig. Salvatore Ledda)

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno

e per i 10 giorni successivi

L'addetto all'affissione

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo della Azienda dal _____
al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,
e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile

CONVENZIONE

Convenzione ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 in applicazione dell'art. 6, c.1, lett. B), legge 219/2005

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi, con sede legale in Piazza S.Maria di Gesù n° 5 Catania, cod. fisc. e partita IVA 04721270876, che gestisce la struttura trasfusionale presso il presidio ospedaliero Garibaldi Centro, nella persona del Dott. **Giorgio Giulio Santonocito** domiciliato per la carica di Direttore Generale presso la sede dell'ARNAS;

E

ADVS-FIDAS "Associazione Donatori Volontari di Sangue Catania" con sede legale in via Galermo n. 173, Catania e Sede Operativa Unità di Raccolta Sangue in Tremestieri Etneo – Corso Sicilia, 33 - iscritta al registro regionale del volontariato con decreto del 15/04/1998 al n.878, codice fiscale n.93009410874, rappresentata dal Presidente pro-tempore dell'Associazione dott. **Salvatore Caruso**, nato a Tremestieri Etneo il 5/10/1957, abilitato alla sottoscrizione del presente atto.

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n.219, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art.6, comma 1, lettera b) e l'articolo 7, comma 2;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 1 agosto 1991, n.266 recante "legge quadro sul volontariato", ed in particolare gli articoli 8 e 11;

Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", in particolare l'articolo 4, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 32 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti" pubblicato nel S.O. n.69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante "Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2007, n.140;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n.261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008, n. 13;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 115/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", ed in particolare l'articolo 2, comma 1, con il quale è stata prevista la data del 31 dicembre 2014 per la compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010;

VISTO il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito; con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. II, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, con il quale il suindicato termine di scadenza del 31 dicembre 2014 è stato prorogato al 30 giugno 2015;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome per la revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 1 J 5/CSR), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, legge 219/2005, relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e

Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR).

VISTO il Decreto Assessoriale del 9/01/2017 n.33/2017 di recepimento del suddetto Accordo Stato Regioni pubblicato sulla GURS n.4 del 27/01/2017;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Obiettivi)

I. Oggetto della convenzione sono le attività svolte dalla Associazione **ADVS-FIDAS** declinate nei rispettivi allegati alla presente convenzione, di seguito riportate:

a. attività di gestione associativa - disciplinare A;

b. attività di gestione di Unità di Raccolta - disciplinare B.

2. La convenzione, in attuazione a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni 13 ottobre 2011, con il coordinamento della SRC, definisce e assicura la partecipazione della Associazione **ADVS-FIDAS**

a. all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 219/2005;

b. alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio attraverso gli organismi collegiali previsti;

c. al Comitato per il buon uso del sangue;

d. all'applicazione dell' Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016 e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.

3. Alla convenzione accedono le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della legge 219 del 2005, regolarmente iscritte ai registri regionali del volontariato di cui alla legge 266 del 1991.

4. La convenzione applica alle attività svolte, di cui ai disciplinari A e B (se previsto), le quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale definite nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016.

5. Della convenzione possono far parte attività aggiuntive, nell'ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del donatore, non ricomprese nei disciplinari tecnici A e B, svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue a supporto del sistema trasfusionale, come definite nel disciplinare tecnico C. Tali attività sono declinate in appositi progetti relativi: al raggiungimento dell'autosufficienza per sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati; all'approfondimento e al monitoraggio della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata. Tali progetti possono comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza. I progetti, con l'approvazione e il coordinamento della SRC in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e le Aziende sanitarie. Il testo del progetto contiene gli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le modalità e le tempistiche di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoraggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione.

Articolo 2
(Contenuti e durata della convenzione)

1. L'ARNAS Garibaldi, con il coinvolgimento della SRC, e l'Associazione **ADVS-FIDAS** con la presente convenzione si impegnano a:

- a) garantire e documentare che i Servizi Trasfusionali e le Unità di raccolta, operanti sul territorio di riferimento e sotto la responsabilità tecnica degli stessi, siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della L. 219/2005 (copia degli atti è allegata quale parte integrante della presente convenzione);
- b) adeguare la programmazione delle attività trasfusionali quale elemento di indirizzo della gestione associativa dei donatori nonché della gestione delle Unità di Raccolta, ove di competenza associativa, per gli aspetti quantitativi e qualitativi, alle necessità trasfusionali, in base ai criteri definiti in sede di programmazione regionale;
- c) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- d) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione del donatore;
- e) promuovere l'informazione dei cittadini sulla donazione, sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute dei cittadini, sui corretti stili di vita e sui temi a essi correlati;
- f) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
- g) dare sostegno al miglioramento delle attività di gestione associativa e alla definizione delle modalità di raccordo organizzativo con la rete trasfusionale;
- h) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue attraverso l'uso del sistema informativo trasfusionale regionale;
- i) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
- j) promuovere il miglioramento continuo dei sistemi di gestione della qualità nelle attività svolte dalla Associazione di donatori di sangue, con particolare riferimento alle attività trasfusionali, nel rispetto della titolarità dei percorsi di autorizzazione e accreditamento;
- k) inserire e mantenere l'attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti all'interno dei percorsi di autorizzazione e accreditamento delle attività trasfusionali regionali, ai sensi della normativa vigente;
- l) garantire l'effettuazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, della formazione del personale coinvolto nell'attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti di cui alla presente convenzione;
- m) incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;
- n) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori;
- o) garantire l'emovigilanza dei donatori;

- p) definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;
- q) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività della convenzione;
- r) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori;
- s) definire: durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all'applicazione della convenzione stessa;
- t) definire le modalità di interazione con il Servizio Trasfusionale di riferimento, secondo la normativa vigente.
2. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione, fatto salvo l'aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016, secondo le modalità ivi previste.

3. Sei mesi prima del termine della scadenza della suddetta convenzione, le parti ne definiscono il rinnovo con il coinvolgimento della SRC.

Articolo 3

(Materiale di consumo, attrezzature, tecnologie e locali)

1. Il materiale di consumo è fornito dal Servizio Trasfusionale di riferimento e comprende: sacche per la raccolta di sangue intero, materiale per la raccolta in aferesi, provette, materiale per la disinfezione e per l'emoglobina pre-donazione.
2. L'utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali dell'ARNAS Garibaldi da parte della Associazione/Federazione o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali è regolato da appositi accordi/contratti riportati in specifici e ulteriori allegati.
3. Nell'ambito dell'attività di raccolta l'ARNAS Garibaldi assicura all'Associazione donatori la fornitura di:
- Specialità medicinali occorrenti per il trattamento delle reazioni indesiderate nei donatori;
 - Emoglobinometri, Saldatori, Bilance, laddove non già disponibili;
 - Separatori per la raccolta in aferesi, laddove occorrenti;

L'ARNAS Garibaldi provvede altresì alla manutenzione periodica dei suddetti dispositivi nell'ambito della loro qualificazione.

4. L'Associazione donatori provvede alla gestione dell'attività di raccolta con personale e locali propri o utilizzando, compatibilmente con le esigenze aziendali, ambienti idonei e risorse umane messe a disposizione dall'azienda sanitaria.

L'eventuale utilizzo degli ambienti e delle risorse umane dell'azienda sanitaria dovrà risultare in apposito provvedimento, adottato dall'azienda, che impegna l'Associazione/Federazione dei donatori a corrispondere all'azienda sanitaria:

- a) € 1,00 per ciascuna unità di sangue intero o emocomponente i-raccolto nei locali messi a disposizione dalla stessa,
- b) € 6,00 per ogni unità di personale (medico e/o infermieristico) dell'azienda sanitaria operante durante il turno di servizio per ciascuna unità di sangue intero o emocomponente raccolto entro un limite

massimo della trattenuta pari a € 180,00 per ogni seduta di raccolta e per ciascuna unità di personale fornito.

I rimborsi spettanti all'ARNAS Garibaldi per la concessione dei locali e/o per il medico e/o infermieristico risulteranno detratti dai rimborsi all'Associazione **ADVS-FIDAS** per la raccolta in convenzione.

L'Associazione **ADVS-FIDAS** potrà altresì avvalersi, nell'ambito delle attività di selezione o raccolta, del contributo del personale medico o infermieristico dell'ARNAS Garibaldi reso volontariamente al di fuori dell'orario di servizio.

Articolo 4 (Rapporti economici)

1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione donatori di sangue **ADVS-FIDAS**, oggetto della presente convenzione, l'Azienda Sanitaria garantisce il riconoscimento delle quote di rimborso per l'attività di cui ai disciplinari A e B (**se effettuata**), uniformi e omnicomprensive indicate nell'allegato 2 del D.A. 33/2017 di recepimento dell' Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016.

2. Le attività, nonché i relativi rimborsi, di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuati sulla base della programmazione regionale concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative.

3. Per la corresponsione delle quote di rimborso, l'Associazione **ADVS-FIDAS** titolare dell'autorizzazione all'esercizio trasmette all'ARNAS Garibaldi una matrice di rendicontazione economica, validata dal Servizio Trasfusionale di riferimento. La matrice di rendicontazione economica dovrà riportare:

- il valore economico delle spettanze da corrispondere all' Associazione dei donatori titolare dell'autorizzazione all'esercizio.
- il valore economico delle spettanze da corrispondere alla/le articolazioni organizzative collegate (punti di raccolta), ove presenti.

L'ARNAS Garibaldi provvede alla corresponsione delle quote di rimborso spettanti mediante mandato di pagamento da emettere a favore di ciascuno dei soggetti interessati.

4. Le attività svolte dall'Associazione **ADVS-FIDAS** non si considerano prestazioni di servizi ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 266 del 1991.

5. I rimborsi dell'Associazione **ADVS-FIDAS** sono pagati entro i termini stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002.

6. I rimborsi delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, svolto dall'Associazione **ADVS-FIDAS** sono adeguati secondo le modalità di verifica e di aggiornamento previste dal punto 11 dell' Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016.

7. Per lo svolgimento delle eventuali attività aggiuntive di cui al comma 5 dell'articolo 1 della presente convenzione, come definite nel disciplinare tecnico C, l'ARNAS Garibaldi garantisce le risorse economiche per la realizzazione dei relativi progetti.

Articolo 5
(Accesso ai documenti amministrativi)

I. In relazione a quanto disposto dall'art. 1 I della legge II agosto 1991, n. 266, all'AssociazioneFederazioni è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda sanitaria con le modalità di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 6
(Esenzioni)

I. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma I, della legge II agosto 1991, n. 266.

Articolo 7
(Foro competente)

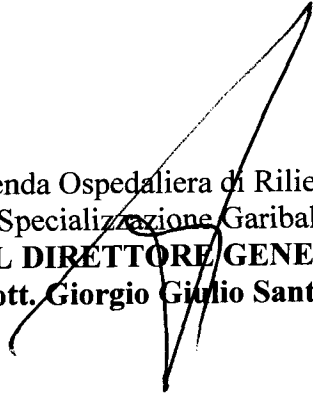
I. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania .

Letto approvato e sottoscritto

Catania li, _____

Per **ADVS-FIDAS**
Associazione Donatori Volontari di Sangue
IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Caruso)

Per l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e
di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



ALLEGATI:

quote di rimborso
disciplinare/i sottoscritto/i;
decreti di autorizzazione e di accreditamento dei contraenti;
atto di programmazione del sistema trasfusionale;
polizza assicurativa o atti equivalenti;
eventuali testi progettuali;
eventuali accordi di utilizzo e/o contratti di comodato.

ALLEGATO 2

QUOTE DI RIMBORSO UNIFORMI ED OMNICOOMPRESIVE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALL'ASSOCIAZIONE DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE ADVS-FIDAS

Attività Euro

Rimborsi per le attività associative

Donazione di sangue intero	22,00
Donazione di plasma in aferesi e donazioni multi componenti	24,75

Rimborsi per le attività di raccolta

Raccolta di sangue intero	39,50
Raccolta di plasma in aferesi e raccolta multicomponenti	46,00

Rimborsi per le attività associative e le attività di raccolta

Sangue intero	61,50
Plasma da aferesi e procedure multicomponenti	70,75

Si conferma che per quanto riguarda la raccolta, le quote si riferiscono ad attività svolte dalle Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue, con il materiale fornito dal Servizio Trasfusionale dell'ARNAS Garibaldi.